



## IL REVISORE UNICO

Verbale del 21.07.2021

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (R.E.)

**Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023**

### PREMESSA

Premesso che:

- in data 29/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con deliberazione n. 106;
- in data 27/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020 con deliberazione n. 8;
- Il rendiconto dell'esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo pari ad €. 3.489.448,91 così ripartito:

▪ ACCANTONAMENTI E VINCOLI	IMPORTI
Quota avanzo di amministrazione accantonato	1.937.976,03
Quota avanzo di amministrazione vincolato	438.805,86
Quota avanzo di amministrazione destinata agli investimenti	758.021,47
Quota avanzo di amministrazione libero	354.645,55
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019</b>	<b>3.489.448,91</b>

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Delibera n.7 del 27/04/21
- Delibera n. 31 del 30/06/21

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- Delibera n.50 del 04/05/21

L'avanzo accantonato per crediti di dubbia esigibilità pari ad €. 1.937.976,03 non verrà applicato e confluirà nel prossimo avanzo.

Rimane disponibile in attesa di eventuali necessità, il fondo contenzioso e il Fondo perdite società partecipate per l'importo di €. 50.000,00

L'avanzo vincolato è pari ad €.278.939,06, mentre l'avanzo libero non applicato ammonta ad €.48.462,57 ed è disponibile per l'applicazione, in caso di esigenze e secondo i limiti previsti dalla normativa vigente.

In data odierna è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, (termine eccezionalmente al prorogato al 30/11/2020) l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 21/07/2021;
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la relazione degli organismi partecipati sulla corrispondenza delle partite debitorie e creditorie e sul risultato di esercizio 2020 che non presentano perdite ad eccezione di ASP Don Cavalletti che non ha ancora approvato il bilancio 2020;
- d. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi ;
- e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- h. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/21 pari ad €.**1.755.450,09** ( conto di fatto del tesoriere verbale del 13/07/21)

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con mail del **13/07/2021** il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I. Responsabili di Settore, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati (ad eccezione di ASP Don Cavalletti) hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

## **CONCLUSIONE**

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 21/07/21;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021/2023;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole .

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 21/07/21

Il Revisore dei Conti  
del Comune di Castelnovo ne'Monti  
Dott. Arnaldo Senizza